DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1984

relativa all'istituzione di un comitato dell'accordo acciaio CE-USA

(84/59/CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione n. 2872/82/CECA della Commissione, del 28 ottobre 1982, relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America [1], modificato dalla decisione n. 2626/83/CECA [2], la Commissione ha introdotto un sistema di restrizioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un accordo, in appresso denominato « accordo », fra la Comunità e gli Stati Uniti d'America sulla vendita dei prodotti siderurgici sul mercato degli Stati Uniti ;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2190/83 [4], è stato introdotto un sistema identico per i prodotti siderurgici che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea ;

considerando che, per facilitare l'applicazione di quanto disposto nella decisione n. 2872/82/CECA, questa decisione e, in particolare, i suoi articoli 2, paragrafo 3, 3, paragrafo 2, e 4, prevedono una procedura che stabilisce una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato ; che alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 2870/82 prevedono la stessa procedura ; che per stabilire detta cooperazione è opportuno istituire tale comitato e organizzare nel suo ambito le consultazioni previste dalle disposizioni adottate dal Consiglio e dalla Commissione per porre in atto l'accordo,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un comitato dell'accordo acciaio CE-USA, in appresso denominato « comitato ».

2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2

1. Il comitato è consultato in tutti i casi in cui le consultazioni siano previste dalle disposizioni adottate dal Consiglio e dalla Commissione per porre in atto l'accordo.

2. Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione, rientrante nel campo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, posta dal suo presidente, per iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.

3. Il comitato può essere consultato soltanto sulle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I lavori di segreteria del comitato sono disimpegnati dalla Commissione.

Articolo 3

Il comitato stabilisce il suo regolamento interno che deve essere presentato alla Commissione per l'approvazione preventiva.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1984.

Essa resta in vigore fino alla data di scadenza dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 27.
(2) GU n. L 260 del 21. 9. 1983, pag. 9.
(3) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.
(4) GU n. L 215 del 5. 8. 1983, pag. 10.